Prot. n. 01011/2026

Decisione n. 82
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

composta da
Dante D'Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Wally Ferrante
Laura Santoro
Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **56/2026**, presentato, in data 15 luglio 2026, dal sig. **[omissis]**, elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Mediceo, n. 30, presso lo studio dell'avv. Andrea Porcelli, che lo rappresenta e difende,

nei confronti

della **Federazione Italiana Golf (FIG)**, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa

dall’avv. Paolo Clarizia ed elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2, presso lo Studio Legale Clarizia Associati,

nonché

della **Procura Federale FIG**, non costituitasi in giudizio,

avverso

la decisione n. 3/2026 della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Golf (FIG), deliberata il 3 giugno 2026 e trasmessa il 15 giugno 2026, che ha rigettato il reclamo proposto dal sig. [omissis] avverso la decisione n. 1/2026 del 14 aprile 2026 del Tribunale Federale della Federazione Italiana Golf, che ha inflitto la sanzione disciplinare della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG per mesi 13 (tredici), decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 22 settembre 2026, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Andrea Porcelli; l’avv. Pier Paolo Nocito, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Paolo Clarizia, per la resistente FIG, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.

Ritenuto in fatto

1. Con decisione del 24 marzo 2025, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Golf (in prosieguo anche FIG), in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. [omissis], ha dichiarato invalide tutte le deliberazioni adottate, in data 23 novembre 2024, nell’Assemblea Regionale Elettiva del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Golf e dall’Assemblea Regionale delle associazioni aggregate FIG, degli atleti professionisti FIG, dei tecnici allenatori FIG, tenutesi in Livorno.

2. Il 24 aprile 2025, il Procuratore Federale della FIG ha comunicato, tra gli altri, al sig. [omissis], componente della Commissione di Verifica dei Poteri nelle Assemblee del 23 novembre 2024 del Comitato Regionale della Toscana della FIG, l'avvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento di Giustizia FIG, con invito a produrre relazione illustrativa nel termine di quindici giorni.

Ciò in considerazione dell'articolata serie di irregolarità procedurali incidenti sulle legittimità delle Assemblee dei tecnici allenatori, degli atleti professionisti, delle associazioni aggregate e dell'assemblea regionale elettiva, implicanti l'invalidità di ciascuna di esse e dell'intero procedimento elettivo con caducazione dei suoi risultati.

2.1. Il sig. [omissis], nonché gli altri soggetti destinatari della comunicazione ([omissis], indicato quale Presidente della Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Golf, [omissis] e [omissis], entrambi componenti della Commissione di Verifica dei Poteri, al pari di [omissis]), con accordo sottoscritto in data 13 gennaio 2026, hanno concordato con il Procuratore Federale la definizione del procedimento, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di Giustizia FIG, con l'applicazione della sanzione dell'ammonizione.

2.2. Tuttavia, il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, con determinazione del 2 febbraio 2026, ha formulato osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIG. Ha rilevato, in particolare, la sussistenza di una palese discrasia tra la gravità dei fatti e la qualificazione di essi come frutto di mera imperizia e che le cariche istituzionali ricoperte dagli incolpati, e, segnatamente, la presidenza del Collegio dei Revisori dei conti ricoperta dallo [omissis] e la qualifica di arbitro internazionale rivestita da [omissis], imponevano un grado di diligenza e imparzialità superiore all'ordinario.

2.3. In conseguenza, l'accordo non si è perfezionato e il Procuratore Federale, con atto del 12 febbraio 2026, ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale di [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis].

Nell'atto di deferimento sono stati evidenziati i seguenti profili di responsabilità, desumibili dalla richiamata decisione del 24 marzo 2025 del Tribunale Federale, che ha dichiarato l'invalidità di tutte le deliberazioni adottate in sede di Assemblea Regionale Elettiva del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Golf ed in sede di Assemblea Regionale delle associazioni aggregate FIG, degli atleti professionisti FIG, dei tecnici allenatori FIG, tenutesi in Livorno in data 23 novembre 2024:

«Il Tribunale Federale ha, nello specifico ed ai fini del presente procedimento, rilevato:

(i) relativamente all'assemblea delle associazioni aggregate, che "non risulta esservi la scheda di voto relativa al rappresentante degli atleti dilettanti associazioni aggregate Sig. [omissis] in

rappresentanza del circolo Garfagnana; tuttavia, quest'ultimo risulta inserito nel foglio presenze manoscritto relativo all'assemblea".

L'assemblea è stata presieduta dal Sig. [omissis]: il Tribunale Federale ha ritenuto, quindi, fondata la censura di nullità dell'elezione del Sig. [omissis], "nonché della preferenza dallo stesso espressa in sede di Assemblea regionale elettiva";

(ii)relativamente all'assemblea dei tecnici-allenatori, il Tribunale Federale ha accertato che "dalla documentazione acquisita all'esito dell'ordinanza istruttoria risultano rilasciate deleghe in bianco dai signori [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] ed [omissis]: deleghe che, nonostante fossero appunto in bianco, sono state in vere regolarmente ammesse e conteggiate"; illegittimità che ha evidentemente comportato l'alterazione del risultato elettorale.

Ha osservato, altresì, il Tribunale Federale che "le deleghe conferite al tesserato [omissis] dai tecnici allenatori Signori [omissis] e [omissis] venivano respinte e che avverso tale decisione il Sig. [omissis] proponeva reclamo alla Commissione Verifica Poteri. Non vi è evidenza alcuna, tuttavia, non solo della motivazione addotta a sostegno del rigetto, ma neppure dell'elemento obiettivo dell'esame del reclamo: e ciò ... a causa della insussistenza di alcun verbale che avrebbe dovuto essere redatto in merito dalla Commissione stessa".

L'assemblea è stata presieduta dal Sig. [omissis], mentre la Commissione Verifica Poteri era composta dai Sig.ri [omissis], [omissis] e [omissis]:

(iii)relativamente all'assemblea degli atleti professionisti, il Tribunale Federale ha rilevato che alla stessa "partecipava solo il Sig. [omissis] il quale presentava due deleghe rilasciare dai Signori [omissis] e [omissis] che tuttavia ... avrebbero dovuto essere considerate nulle in quanto prive dell'indicazione del delegato e quindi in bianco".

Richiamato l'art. 46.6 del Regolamento Organico ("il numero minimo dei rappresentanti e dei loro supplenti da eleggere, in ogni caso non inferiore a quattro, verrà stabilito in base ai voti totali"), il Tribunale Federale ha accertato che dal verbale dell'assemblea sono stati attribuiti "ai quattro rappresentanti un numero di voti pari a 10 per il primo, 10 per il secondo, 2 per il terzo e 1 per il quarto. Tuttavia, non soltanto non risultavano presenti 4 rappresentanti ma il Sig. [omissis] disponeva di deleghe non valide con la conseguenza che egli [contrariamente a quanto artificiosamente asserito nel verbale assembleare] sarebbe l'unico votante", con evidente violazione dell'art. 46.6 del Regolamento Organico.

È risultata omessa ogni dovuta attività da parte della Commissione Verifica Poteri (composta dai Sig.ri [omissis], [omissis] e [omissis]) e, sotto concorrente grave aspetto di illegittimità, risulta formato in maniera non veritiera il verbale dell'assemblea, di competenza del suo Presidente Sig. [omissis];

(iv)relativamente all'assemblea regionale elettiva, "in un contesto di sintomatica irregolarità procedimentale e scarsa trasparenza (come evincibile dalle lettura del verbale in ordine al previo utilizzo delle urne e al ritrovamento in essedi alcune schede) sono risultati illegittimamente privati del diritto di voto due circoli affiliati ([omissis] e [omissis]), cui spettavano 7 voti ciascuno e un atleta dilettante, cui spettava 1 voto; è risultata, altresì, immotivata l'esclusione del Golf Club Riva Toscana ... il cui ricorso avverso tale esclusione risulta dichiarato "inammissibile" dalla Commissione Verifica Poteri, senza tuttavia che sia desumibile una motivazione che giustifichi tale inammissibilità". Non risulta, infine alcun verbale delle operazioni di scrutinio delle schede, sotto la guida del Sig. [omissis]».

Tali circostanze sono state poste alla base del deferimento degli incolpati.

3. Il Tribunale Federale, con decisione n. 1/2026, in accoglimento del deferimento promosso dal Procuratore Federale, ha accertato la responsabilità disciplinare dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] per le violazioni degli artt. 2, 13 e 14 del Regolamento di Giustizia FIG, in relazione alle disposizioni dello Statuto FIG e del Regolamento Organico FIG in materia di Assemblee Elettive Regionali, per i fatti accertati in sede di Assemblee del Comitato Regionale Toscana del 23 novembre 2024, di cui alla sentenza definitiva n. 1/2025 dello stesso Tribunale.

Esso, in particolare, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di genericità e inadeguata imputazione soggettiva dell'atto di deferimento, ha disposto, tra l'altro, l'irrogazione, nei confronti di [omissis], della sanzione disciplinare della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per mesi tredici, decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione.

La squalifica temporanea per mesi dodici è stata irrogata a [omissis] e [omissis].

Nei confronti di [omissis] è stata disposta l'applicazione della sanzione della sospensione da tutte le cariche in ambito federale e delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate e aggregate alla FIG per la durata di mesi diciotto.

4. [omissis] ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello avverso la decisione del Tribunale Federale.

La Corte Federale ha rigettato il reclamo e confermato la sanzione disciplinare.

La Corte d'Appello, dopo aver parzialmente rinnovato l'istruttoria mediante l'assunzione di prove testimoniali, ha dichiarato l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, incluso quello tendente alla sospensione dell'efficacia della sanzione, osservando in sintesi che: a) era tardiva e, comunque, infondata la doglianza relativa all'incompatibilità di due componenti il Tribunale Federale che avevano giudicato sull'originario reclamo di [omissis], atteso il diverso oggetto del procedimento rivolto solo all'invalidazione delle Assemblee Elettive; b) la responsabilità

disciplinare andava affermata con riguardo al disvalore delle condotte, indipendentemente dal fatto che, in sede prova di resistenza, si fosse dimostrato che esse avevano effettivamente alterato il voto; c) la responsabilità stessa scaturiva dalle specifiche irregolarità analiticamente indicate (ammissioni di deleghe invalide perché rilasciate in bianco; diniego di ammissione al voto di aventi diritto), “complessivamente lesive del bene giuridico tutelato dall'ordinamento sportivo, con particolare riguardo alla regolarità, trasparenza e correttezza del processo elettorale”; c) la prerogativa del Presidente Federale, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIG, che gli consente di “formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati”, era stata legittimamente e motivatamente esercitata in relazione alla gravità dei fatti; d) l’elemento soggettivo riferibile ai deferiti risiedeva almeno nella colpa per aver adottato comportamenti al di sotto degli standard minimi di diligenza, con conseguente irrilevanza dell'eventuale buona fede; e) la sanzione irrogata era compatibile con la qualificazione degli appellanti come “tesserati non professionisti”.

5. Contro tale decisione [omissis] ha proposto ricorso davanti a questo Collegio di Garanzia sulla base di 12 motivi originari (difetto di imparzialità del primo giudice; mancanza di offensività della condotta e difetto del nesso causale; assenza dell'elemento soggettivo; cessazione della materia del contendere; illegittimità del veto presidenziale; atipicità dell’aggravante derivante dalla qualifica di arbitro internazionale; errata qualificazione soggettiva; vizi di motivazione; errore fattuale; anomalia procedurale; mancata ammissione di prove; eccessività della sanzione anche con riguardo alle posizioni individuali, mancato accertamento dell’imputabilità allo [omissis] di una responsabilità omissiva per insussistenza di un obbligo giuridico di intervenire), cui se ne è aggiunto uno ulteriore circa i riflessi sulla fattispecie della sentenza del 16 luglio 2026 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C 424 e 425/2025.

6. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Golf (FIG), resistendo al ricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie in prossimità dell'udienza di discussione.

8. All’udienza di discussione del 22 settembre 2026, le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al motivo afferente alla mancanza dei presupposti per l'esercizio della prerogativa del Presidente Federale di opporsi alla sanzione concordata tra le parti.

La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.

Considerato in diritto

9. Nell'esame dei molteplici motivi di ricorso, di inusitata estensione e prolissità, va data la precedenza a quelli rivestenti carattere pregiudiziale o preliminare, ossia implicanti, nel caso del loro accoglimento, l'assorbimento di ogni altro.

Tale astratta attitudine condizionante è posseduta sia dal motivo che investe il difetto di imparzialità del Tribunale Federale sia da quello che lamenta l'estraneità al sistema ordinamentale del potere di veto sulla sanzione concordata tra le parti posto in essere dal Presidente Federale.

10. Entrambi i motivi sono infondati.

10.1. Quanto al primo, è agevole osservare che, alla stregua delle disposizioni del diritto processuale civile comune, costituenti l'approdo normativo generale in quanto espressione, nella previsione che qui rileva (art. 51 c.p.c.), di un principio di ordine pubblico, è d'ostacolo alla legittima partecipazione al giudizio la posizione del giudice che dello stesso abbia conosciuto in una diversa fase o grado. Il chiaro fondamento della norma si colloca nella circostanza che nessun giudice possa pronunciarsi più di una volta in veste diversa sulla stessa materia controversa devolutagli.

Tale circostanza non ricorre nella presente vicenda processuale in quanto la partecipazione di alcuni dei componenti del Tribunale Federale, che ha deciso sui deferimenti disciplinari, anche al precedente giudizio sulla validità delle assemblee elettive, rende chiara la totale eterogeneità dell'oggetto dei due giudizi, consistenti, in particolare, nella valutazione a fini disciplinari di fatti solo storicamente accertati, con esclusione di qualsiasi valutazione di natura deontologica, peraltro allora inimmaginabile in mancanza di qualunque atto d'impulso della Procura Federale, unica detentrice del potere di iniziativa in materia.

10.2. Quanto all'opposizione presidenziale alla sanzione concordata, è agevole rilevare che essa è stata esercitata, facendo applicazione della disposizione prevista dall'art. 70, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIG, e che la pretesa illegittimità lamentata dal ricorrente è stata incorrettamente spesa con riguardo ad uno degli elementi legittimanti, ossia l'incongruità dell'entità della sanzione rispetto alle circostanze, evidentemente giudicata esigua in rapporto alla rilevanza dei fatti che avevano determinato l'annullamento delle elezioni svoltesi nel CRT e delle condotte di coloro che avevano concorso a determinare tale esito. Ciò a prescindere da ogni valutazione sulla opportunità normativa della indicata disposizione.

11. Venendo all'esame degli altri motivi di merito, il relativo ordine di trattazione non può che obbedire al criterio invalso nella ordinaria giurisprudenza di legittimità, tendente ad identificare tra le possibili ragioni che conducono alla decisione della causa quella più "liquida", ossia quella capace di sostenere in forma esclusiva ed assorbente la decisione stessa.

12. Ora, tra i molteplici motivi di ricorso, talvolta affaticanti e ridondanti, il terzo mostra l'attitudine in parola.

Esso poggia sulla denuncia di un'erronea affermazione, nei due gradi di merito, della responsabilità disciplinare dell'incolpato senza un'adeguata analisi valutativa della sussistenza in loro dell'elemento soggettivo necessario a sorreggere le accuse formulate nei rispettivi confronti.

12.1. Al fine dell'esame della censura, che viene svolta con particolare riferimento alla mancata valorizzazione dell'elemento della buona fede riscontrabile nell'operato dell'incolpato anche in rapporto a, seppur rapide, consultazioni con esperti della materia elettorale e deducibile dai compiti dei componenti della Commissione Verifica Poteri (CVP), è utile prestare lo sguardo al contesto procedimentale in cui si è collocato il giudizio.

Questo è, invero, iniziato sulla base di un generico deferimento avente come essenziale sostrato la violazione dei principi basilari e generali di lealtà e correttezza, desunta dall'inosservanza di regole destinate a disciplinare le operazioni elettorali.

Solo in sede dibattimentale è stata, ad opera dello stesso organo giudicante, più compiutamente illustrato l'oggetto e il contenuto delle accuse, dettagliatamente indicate con riferimento a specifiche condotte ed alle norme federali non rispettate.

Già questa circostanza depone per la fluidità del tessuto accusatorio andatosi formando per effetto dell'attività integrativa e chiarificatrice dello stesso organo giudicante, in difetto dello svolgimento di analogo compito da parte della Procura Federale, in continuità con l'atteggiamento assunto in sede di determinazione concordata tra le parti della sanzione, prima ancora che la generica denuncia di fatti disciplinarmente rilevanti si traducesse nella specifica identificazione degli stessi e delle disposizioni rilevanti.

12.2. Ciò premesso, affiora con chiarezza dall'itinerario argomentativo egualmente seguito da Tribunale e Corte d'Appello Federali che la sussistenza dell'illecito maggiore e qualificante, l'aver posto in essere condotte capaci di attentare al patrimonio di lealtà e correttezza che dà luogo al giacimento ideale dell'ordinamento sportivo, sia stata meccanicamente desunta dall'accertata, con sentenza definitiva (che fa indubbiamente stato sul punto), esistenza di irregolarità nel corso delle assemblee elettive, alcune delle quali riferibili alla Commissione Verifica Poteri di cui faceva parte anche l'odierno ricorrente.

Ora, se, per la ragione appena illustrata, non è più revocabile in dubbio la circostanza storica delle irregolarità, peraltro superate con la dichiarazione di invalidità delle operazioni propedeutiche all'esito elettorale, anch'esso caducato, era compito proprio del Giudice disciplinare stabilire, sulla base di un attento esame fattuale e di una altrettanto puntuale verifica della piattaforma normativa, se le irregolarità ascritte alla Commissione, di cui era componente l'incolpato, fossero o meno il frutto di un atteggiamento antidoveroso negativamente rilevante in sede disciplinare.

In altri termini, ciò che i giudici di merito avrebbero dovuto evitare era l'instaurazione di un'equazione tra irregolarità definitivamente accertate e responsabilità disciplinare affermata, senza sviluppare alcun approfondimento sull'atteggiamento mentale presente nel momento in cui le irregolarità stesse prendevano consistenza.

12.3. Esclusa ogni ipotesi di dolo, lo [omissis] è stato ritenuto responsabile disciplinarmente per aver agito con grave negligenza (così nella decisione impugnata) e, quindi, per colpa grave.

Ma tale giudizio non tiene per nulla conto né del grado di partecipazione di ciascuno dei sanzionati all'evento poi determinatosi dell'annullamento delle elezioni del Comitato Regionale, né della circostanza dirimente che l'attività svolta era per sua natura del tutto occasionale (svolgendosi le elezioni del Comitato e, dunque, le procedure elettorali normalmente ogni quattro anni) e, quindi, posta in essere da soggetti che erano privi presumibilmente di ogni esperienza in materia.

Come si è accennato, peraltro, pur essendo state contestate all'interessato diverse irregolarità che erano state rilevate nella procedura (ma che non sarebbero sfuggite alla c.d. prova di resistenza, con la conseguente conservazione del risultato elettorale), le elezioni regionali sono state in realtà annullate per un vizio procedurale riguardante la convocazione, che appare evidentemente di eccessivo rigore formale, con ogni conseguente valutazione che avrebbe potuto essere svolta nei confronti dell'unico soggetto (il Presidente uscente del Comitato) al quale tale comportamento (al più superficiale) avrebbe potuto essere addebitato.

12.4. L'automatico riverbero sul piano disciplinare della rilevazione di una o più irregolarità acquista ancora maggior peso se si considera che, come prima detto, la statuizione portante la dichiarazione di responsabilità disciplinare è ravvisabile nella violazione dei doveri di lealtà e correttezza.

Ora, come regola generale, a tale conclusione può pervenirsi solo ove la mancanza addebitata manifesti il carattere della coscienza e volontà, non potendosi in via astratta immaginare che si agisca slealmente e scorrettamente per semplice negligenza, in quanto il risultato perseguito con la condotta è proprio orientato al risultato di tradire intenzionalmente i valori dell'ordinamento sportivo. Slealtà e scorrettezza sono indici sintomatici di una volontà disallineata rispetto ai dettami fondamentali.

La mancata esplorazione delle ragioni induttive dell'irregolarità ha portato al censurabile esito di reputare che la semplice esistenza della stessa fosse di per sé indice certo di un atteggiamento mentale condannabile.

Ragionamento che il diritto comune a buona ragione respinge.

Sintomatica di questo modo di pensare è la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 109 del 2006, che configura la responsabilità disciplinare dei magistrati solo nel caso di

“grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”. In altri termini, l'errore nell’attività di giudizio trova riparo, come è avvenuto anche nella presente vicenda, fisiologicamente ed ordinariamente attraverso l’eliminazione dal mondo dei fenomeni giuridici dell’atto viziato, mentre assolve una funzione eccezionale l’imputazione di responsabilità all’autore dell’atto, tranne che si riscontrino in lui gli indici inequivocabili dell’ignoranza o della negligenza inescusabile, che trasformano l’errore in una “grave” violazione di legge. Questo è l’usuale meccanismo ripristinatorio dell’ordine giuridico trasgredito: la rimozione dell’atto e non anche, se non in via straordinaria e sulla base di una rigorosa e predeterminata cornice normativa, la punizione dell'autore.

12.5. Ne consegue l’illegittimità di una sanzione irrogata a carico dell’autore di un atto caducato in difetto di una completa ricerca di elementi che consentano di affermarne, quanto meno, ignoranza o negligenza inescusabile.

Ulteriore conseguenza di questa impostazione concettuale consiste nell’inammissibilità di una statuizione di responsabilità per violazione dei doveri primari di lealtà e correttezza in carenza di un’accurata indagine circa l’elemento psicologico che ha contraddistinto la condotta dell’incolpato.

Da quanto finora osservato traspare l’assenza nella decisione impugnata di una siffatta ineliminabile indagine e la sua conseguente contrarietà all’esatto metodo argomentativo applicabile.

13. Questa considerazione, assorbito ogni ulteriore motivo, travolge la pronuncia di merito di primo grado, confermata in appello.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, pertanto, l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

14. In considerazione del numero e della complessità delle questioni sollevate, costituenti giusti motivi, va disposta l’integrale compensazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la decisione impugnata.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 settembre 2026.

Il Presidente
F.to Dante D'Alessio

L'Estensore
F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma, in data 26 ottobre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face